

COMUNE DI VICOLUNGO

Provincia di Novara

originale/copia

DELIBERAZIONE N.21

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di PRIMA convocazione – seduta PUBBLICA.....

OGGETTO: Conferma delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024.

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno QUATTORDICI del mese di DICEMBRE alle ore 19:30 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali

All'appello risultano:

			presenti	assenti
VICENZI	MARZIA	Sindaco	X	
GAVINELLI	LORELLA	Consigliere		X
BAGLIONE	SIMONE	"	X	
DEAGOSTINI	MARCO	"	X	
MOZZATO	MASSIMO	"	X	
PROVERBIO	UGO	"	X	
FINOTTI	MARCO	"		X
VERONESI	GIADA	"		X
TOSI	MONICA	"		X
GILIBERTI	MICHELE MARIO	"	X	
GERALLINI	ALESSIO	"		X
Totali			6	5

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco LELLA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Marzia VICENZI, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Conferma delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

Richiamati i commi da 739 a 783 dell'art.1, Legge n.160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n.504/1992, dell'art.1, commi da 161 a 169, della Legge n.296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n.160/2019. Dato atto che l'art.1, comma 744, della Legge n.160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art.1, comma 740, della Legge n.160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art.1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini

dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Richiamato in particolare, il comma 741 dell'art.1 della Legge n.160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che l'art.1, comma 758, della Legge n.160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come qualificati nello stesso articolo. Considerate altresì le riduzioni previste dai commi 747 e 760, dell'art.1, della Legge n.160/2019;

Richiamata la disposizione dell'art.1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art.1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n.197;

Richiamato altresì, l'art.52 del D. Lgs. n.446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art.1, comma 777, della Legge n.160/2019;

Richiamato l'art.4 del regolamento IMU vigente che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

Richiamati i seguenti commi dell'art.1 della Legge n.160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

febbraio 1994, n.133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette, fermo restando l'assoggettamento all'aliquota ordinaria dei fabbricati che non rientrano in questa casistica;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;

Richiamato l'art.1, comma 756, della Legge n.160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n.446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art.1, Legge n.160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n.160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;

Esaminato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n.160;

Tenuto conto che in base all'art.3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art.1, comma da 748 a 755, della Legge n.160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art.2 del medesimo D.M.;

Rilevato inoltre che, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art.1, comma 757, della Legge n.160/2019 e dell'art.3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il "prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art.3 comma 1 del

medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art.1, commi da 761 a 771 della Legge n.160/2019;

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Rilevato che la nuova disciplina delle aliquote IMU è stata prorogata in quanto, a seguito della presentazione di un emendamento approvato in sede di conversione del **decreto Proroghe n.132/2023**, che motiva il nuovo rinvio nella mancata considerazione nel prospetto elaborato dal MEF di "*alcune rilevanti fattispecie*" per le quali i Comuni potranno provvedere alla diversificazione delle aliquote;

Ritenuto, per quanto sopra, di provvedere alla riconferma delle aliquote IMU come da prospetto allegato allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art.1, Legge n.160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Visto l'art.1 comma 169, della Legge n.296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

Ad unanimità dei voti espressi palesemente per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, le aliquote IMU come da schema allegato sotto lettera A;
2. Di dare atto che:
 - il pagamento dell'IMU deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate nei commi 761-762-763 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;
 - per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative;

3. Di dare atto che per la presente deliberazione comunale concernente l'Imposta Municipale Propria (IMU) e contenente la determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024 verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge;
4. Di dare atto che quanto previsto dalla presente deliberazione è in vigore, il 1° gennaio 2024;
5. Di dare atto che, in presenza di una sopravvenuta necessità a seguito di intervenuti mutamenti normativi in materia tributaria (come è il caso emanazione decreto MEF) e a bilancio già approvato entro il 31 dicembre, potrebbe rendersi necessario procedere alla riapprovazione delle aliquote tributarie, a cui seguirà una eventuale variazione di bilancio, da approvarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Successivamente, ad unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi di legge

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL, stante l'urgenza di dare attuazione ad alcuni interventi per la realizzazione dei quali la presente variazione viene posta in essere.

Parere tecnico ai sensi dell'art.49, comma 1, e contabile ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs n.267/2000:

F C

Il responsabile del servizio economico-finanziario:

(B. Rovellotti) _____

Attestazione di copertura finanziaria:

(B. Rovellotti) _____

Il responsabile dei servizi demografici:

(A. Pezzana) _____

Il responsabile del servizio personale-vigilanza-commercio:

(M. Vicenzi) _____

Il responsabile del servizio LL.PP.-Urbanistica-Istruzione:

(G. Regis) _____

Vicolungo, 14 dicembre 2023

F = favorevole

C = contrario

Il Sindaco
(Marzia VICENZI)

Il Segretario Comunale
(Dott. Francesco LELLA)

Pubblicazione n.

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio il e per quindici giorni consecutivi.

Vicolungo, _____

Il Segretario Comunale
(Dott. Francesco LELLA)

Copia conforme all'originale

Vicolungo,

Il Segretario Comunale
(dott. Francesco LELLA)

La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in data _____ ai sensi art.134 comma 3 D.Lgs. n.267/2000.

Vicolungo,

Il Segretario Comunale
(dott. Francesco LELLA)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce la firma autografa.